

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-506 del 04/02/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA RCF SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-527 del 04/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.21470/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "RCF Spa" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**RCF Spa**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Raffaello Sanzio n.13** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **progettazione e costruzione apparecchi elettroacustici**, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.PGRE/8746 del 09/07/2018 e successive integrazioni acquisite in data 03/09/2018 al prot.PGRE/11110.

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/16820 acquisito in data 20/12/2018.

Visto che il Comune di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot.PGRE/8891 del 10/07/2018, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**RCF Spa**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Raffaello Sanzio n.13**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto n.DET-AMB-2018-203 del 15/01/2018:

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "RCF Spa" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione e costruzione apparecchi elettroacustici** negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia – Via Raffaello Sanzio n.13** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – PREPARAZIONE COLLA

EMISSIONE N.8 – LINEA DRIVER 8007, LINEA DRIVER 8002, TAVOLI ASSEMBLAGGIO E APPLICAZIONE DISTACCANTE

EMISSIONE N.16 – POSTAZIONE INCOLLAGGIO COMPONENTI E VERNICIATURA PER RITOCOCCO

EMISSIONE N.23 – CABINA DI TRATTAMENTO PLASTICO

EMISSIONE N.35 – REPARTO RICERCA E SVILUPPO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Aprile 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Aprile 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E1	REPARTO ALTOPARLANTI LINEA 6002	10000	7,5	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 5 < 50	
E2	PREPARAZIONE COLLA	2000	7,5	4	COV (Come C-Tot)	< 50	
E7	LINEA DRIVER 8001, LINEA DRIVER 8002 E TAVOLI ASSEMBLAGGIO	10000	7,5	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E8	LINEA DRIVER 8007, LINEA DRIVER 8002, TAVOLI ASSEMBLAGGIO E APPLICAZIONE DISTACCANTE	10000	7,5	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	(1)
E9	FORNI ELETTRICI	2000	7,5	8	COV (Come C-Tot)	< 150	
E10	MACCHINA LAVAPEZZI A CICLO CHIUSO	2000	7,5	2	----	----	
E12	STAMPAGGIO PRESSE A CALDO	10000	7,5	8	COV (Come C-Tot)	< 20	
E14	SALDATURA ELETTRICA	1200	7,5	1	----	----	
E16	POSTAZIONE INCOLLAGGIO COMPONENTI E VERNICIATURA PER RITOCOCCO	7000	7,5	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 5 < 50	
E20	REPARTO ALTOPARLANTI LINEA 6001	16000	7,5	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E23	CABINA DI TRATTAMENTO PLASTICO	30000	oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot) di cui isocianati	< 10 < 50 < 5	(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E27	LAVORAZIONE LEGNO CON MACCHINE UTENSILI – STUCCATURA E CARTEGGIATURA	28000	oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	
E28	SFIATO NEBBIA SALINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E29	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1200	oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 10 < 100	(3)
E30	INCOLLAGGIO GRIGLIE	4000	oltre il colmo del tetto	8	COV (Come C-Tot)	< 50	
E31	POSTAZIONE VERNICIATURA VITI E RIPRISTINO VERNICE ALTOPARLANTI DIFETTOSI	3000	7,5	1,5	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E32	REPARTO ALTOPARLANTI – LINEA 6101 E LINEA RIPRISTINO/PROTOTIPI	20000	7,5	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E33	REPARTO ALTOPARLANTI – LINEA 6101	20000	7,5	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E34	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E35	REPARTO RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
(1) Per tale emissione, trattandosi di cambio di denominazione e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.							
(2) Per tale emissione, trattandosi di diminuzione della concentrazione dei COV e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.							
(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, dei COV (come C-Tot) e degli isocianati devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

- 2) Per l'attività di verniciatura viti devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.
- 3) Il **consumo mensile** consentito di **solvente per lavaggio** è fissato in quantità minore o uguale a **64 Kg**.
- 4) Le ore di funzionamento degli impianti, i **consumi settimanali o mensili** di solventi per lavaggio utilizzati, validati dalla relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 5) Non sono fissati limiti per il parametro COV per l'emissione E10 ed i controlli saranno effettuati sulla base del registro di cui al punto 4).
- 6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.2 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1 – 7 - 8 - 9 - 12 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30 - 31 - 32 - 33.
- 7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto PGRE/8746 del 09/07/2018 e successive integrazioni acquisite in data 03/09/2018 al PGRE/11110.
- 9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera"

contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, risulta che l'attività in oggetto non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.